NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA', DI PERSONALE ACCADEMICO E RECLUTAMENTO

Art. 25

Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori

L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle universita' ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno gia' iniziato a produrre i loro effetti.

Versione in vigore dal 29 gennaio 2011, non più in vigore dal 16 maggio 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento
Estremi	Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Titolo	III — Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-organizzazione-delle-universita-di-personale/art-25-collocamento-a-riposo-dei-professori-e-dei-ricercatori/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it